

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

INDICE

SEZIONE I: I MERCATI

CAPO I: CARATTERISTICHE DEL MERCATO

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Giorni di effettuazione del mercato
- Articolo 3 - Orari di mercato
- Articolo 4 – Aree di riserva

CAPO II: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

- Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.
- Articolo 6 – Circolazione Pedonale e Veicolare.
- Articolo 7 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Migliorie.
- Articolo 8 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.
- Articolo 9 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti – Graduatorie
- Articolo 10 – Subingresso nel posteggio
- Articolo 11 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
- Articolo 12 – Scambio di posteggio – Ampliamento di “minima entità” del posteggio
- Articolo 13 – Indisponibilità di posteggio.
- Articolo 14 – Obblighi e divieti dei venditori.
- Articolo 15 - Sostituzione del soggetto autorizzato
- Articolo 16 – Modalità di rassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.
- Articolo 17 – Commissione di mercato.

CAPO III : DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

- Articolo 18 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.
- Articolo 19 – Subingresso nel posteggio.
- Articolo 20 – Decadenza della concessione di posteggio.
- Articolo 21 – Scambio di posteggio.
- Articolo 22 – Indisponibilità di posteggio.
- Articolo 23 – Assenze degli agricoltori.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 – Disposizioni finali e transitorie.

SEZIONE II: FIERE

CAPO I: NORME GENERALI

- Articolo 25 – Le fiere (i mercati ultramensili) oggetto del regolamento

CAPO II : ELEMENTI DISTINTIVI DELLE FIERE

- Articolo 26 – Ubicazione e giorno di effettuazione della fiera
- Articolo 27 – Orari delle fiere
- Articolo 28 – Specializzazioni merceologiche

CAPO III : REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA FIERA

- Articolo 29 – Criteri di definizione della graduatoria di assegnazione dei posteggi
- Articolo 30 – Domande di partecipazione.
- Articolo 31 – Esclusione dalle fiere
- Articolo 32 – Obblighi dei venditori
- Articolo 33 – Atti dannosi agli impianti della fiera
- Articolo 34 – Utilizzazione dell'energia elettrica
- Articolo 35 – Furti e incendi

CAPO IV: CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

- Articolo 36 – Tassa di occupazione del suolo pubblico

CAPO V: VIGILANZA PER LE FIERE

- Articolo 37 – Preposti alla vigilanza
- Articolo 38 – Causa di forza maggiore

SEZIONE III: POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I : CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

- Articolo 39 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee
- Articolo 40 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative
- Articolo 41 – Dimensioni dei posteggi.
- Articolo 42 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.
- Articolo 43– Subingresso nel posteggio in aree alternative.
- Articolo 44 – Revoca e sospensione della autorizzazione.
- Articolo 45 – Scambio di posteggio in aree alternative.
- Articolo 46 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

CAPO II : DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

- Articolo 47 – Aree alternative destinate ai produttori agricoli.

SEZIONE IV: ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE

- Art. 48 – Commercio ambulante itinerante

DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 49 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.
- Articolo 50 – Norme igienico – sanitarie per la vendita di prodotti alimentari.
- Articolo 51 – Divieti di vendita.
- Articolo 52 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.
- Articolo 53 – Atti dannosi agli impianti del mercato.
- Articolo 54 – Utilizzo dell'energia elettrica.
- Articolo 55 – Furti, danneggiamenti e incendi
- Articolo 56 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali. – Ferie.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

- Articolo 57 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.
- Articolo 58 – Preposti alla vigilanza.

SANZIONI

- Articolo 59 – Sanzioni.

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

SEZIONE I: I MERCATI

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità e lo svolgimento dei mercati periodici istituiti nel Comune di Rivarolo Canavese;
- 1.2 Si applica anche alle altre tipologie di vendita su area pubblica, se non in contrasto con la delibera programmatica del settore;
- 1.3 Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alle norme legislative in materia e alle disposizioni della Deliberazione Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n° 32-2642 e s.m.i.

Articolo 2 - Giorni di effettuazione del mercato

- 2.1 I mercati di Rivarolo C, se si svolgono nei giorni di:

MERCOLEDI'	Piazza Massoglia	Tipo Misto
SABATO	Piazza Massoglia Via Ivrea; controviale C.so Torino; C.so Indipendenza.	Tipo Misto

Sarà possibile prevedere dei mercati frazionali inizialmente in via sperimentale e successivamente si renderli analoghi ai mercati a cadenza settimanale. Per l'assegnazione in via definitiva, si procederà seguendo i criteri della normativa regionale, riconoscendo una priorità a coloro che hanno optato per il periodo di sperimentazione.

- 2.2 In casi particolari potranno essere definite altre soluzioni, su proposta della Commissione di mercato e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 5 del D.l.g.s. 114/98
- 2.3 Con le stesse modalità sopra indicate e nei limiti della normativa vigente, potrà essere individuato un calendario di mercati domenicali e festivi.
- 2.4 Sarà rispettata la cadenza settimanale dei mercati del Mercoledì e del Sabato ancorché ricadenti in giornata festiva, eccetto il 15 agosto (Ferragosto); 25 dicembre (Natale) e 1 gennaio (Capodanno) per i quali lo svolgimento degli stessi sarà anticipato al giorno precedente.
La Giunta Comunale si riserva la possibilità di deliberare diversamente in particolari occasioni a valenza turistica – ricreativa.

Articolo 3 - Orari di mercato

- 3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le regole orarie fissate in una fase successiva e in sintonia con quanto previsto al punto 8 della delibera di C.C. n. 35/2007 di riordino.
- 3.2 Gli orari saranno comunque fissati tenendo conto delle diverse fasi da regolamentare e secondo lo schema che segue:
- Orari di entrata per titolari di posteggio: entro le ore 7,30
 - Orari di entrata per spuntisti entro le ore 9,00
Qualora l'occupazione del posteggio non avvenga nel limite degli orari di cui sopra, gli assegnatari verranno considerati rinunciatori e la relativa presenza non verrà conteggiata.
 - Orari di inizio vendita:
 - Alimentari ore 8,00
 - Non alimentari ore 8,00
 - Orario cessazione vendita valido per tutti
 - Non prima delle ore 12 e non oltre le ore 14 se mercati di mezza giornata
 - Non prima delle ore 12 e non oltre le ore 18 se mercati di giornata intera
 - Orario di sgombero delle aree mercatali valido per tutti
 - Entro le ore 15 se mercati di mezza giornata
 - Entro le ore 19 se mercati di giornata intera
 - Nuove fasce orarie, eventualmente diversificate secondo le stagioni, potranno essere fissate dal Sindaco.
- 3.3 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

Articolo 4 – Aree di riserva

Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti ed agricoltori, saranno individuate di volta in volta attraverso delibera di Giunta Comunale.

CAPO II

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.

- 5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.
- 5.2 Qualora l'operatore assegnatario non rispetti detto orario, il posteggio sarà disponibile per l'assegnazione in spunta.

Articolo 6 – Circolazione Pedonale e Veicolare.

- 6.1 Durante l'intero orario mercatale (accesso, vendita e sgombero) è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate al mercato ad eccezione dei mezzi di emergenza e pronto soccorso, dei veicoli degli operatori mercatali e di quelli dei residenti.
- 6.2 E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti e negli spazi liberi dalle installazioni di vendita.
- 6.3 I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali potranno sostare sull'area di mercato all'interno delle dimensioni del posteggio in concessione, a condizione che non limiti la visibilità dei banchi adiacenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, i veicoli dovranno essere posteggiati nei posteggi a disposizione. Ogni altro veicolo verrà rimosso a cura della Polizia Municipale ai sensi del C.d.S. e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 7 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Migliorie.

- 7.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area dei mercati di Rivarolo C.se, è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo "A" rilasciata ai sensi dell'art. 28 c.1 lett. e) del D.Lgs 114/98. I criteri e le modalità di assegnazione sono stabiliti nella deliberazione consiliare programmatica per il commercio su aree pubbliche.
- 7.2 Ai sensi del Titolo VI Capo I Sezione I punto 1 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 in data 21.03.03 è in corso di completamento la conversione delle autorizzazioni in vigore precedentemente in vigore rilasciate ai sensi della Legge 112/91. Pertanto tutti i commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato saranno regolarizzati con i titoli previsti dalla DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.
- 7.3 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Rivarolo C.se che li assegnerà tramite bando.
- 7.4 Prioritariamente rispetto all'adozione del bando sopra previsto, i Comuni procedono a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente e il bando successivo.
- 7.5 Le migliorie saranno concesse esclusivamente in relazione alla localizzazione negli specifici settori merceologici disponibili.

7.6 Le vicende giuridico amministrative concernenti la fattispecie della miglitoria sono regolamentate secondo le disposizioni del Capo II Titolo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

7.7 Per quanto attiene ai criteri di priorità in caso di domande di miglitoria concorrenti la graduatoria verrà stilata secondo il seguente ordine:

⇒ Ordine di arrivo cronologico

⇒ maggiore anzianità di concessione del posteggio sul mercato;

⇒ a parità di anzianità prevale la maggiore anzianità di commercio su area pubblica rilevata dalla documentazione del Registro Imprese della C.C.I.A.A.

7.8 La concessione ha validità di 10 anni ed è automaticamente rinnovata alla scadenza di decennio in decennio.

Articolo 8 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 .

Articolo 9 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti – Graduatorie

9.1 I concessionari di posteggio non presenti entro l'orario di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono considerati assenti e i posteggi non occupati sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

9.2 I posteggi non occupati sono assegnati secondo l'ordine delle graduatorie di spunta.

Per ogni mercato verrà stilata apposita graduatoria di spunta redatta in base alla priorità stabilita dalla normativa vigente inerenti il fine del numero di presenze sul mercato.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese C.C.I.A.A.

9.3 La graduatoria di priorità è aggiornata dopo ogni mercato dall'ufficio di Polizia Amministrativa, mediante nota scritta, e non soggette a scadenza, su apposito registro, distinto per le varie categorie merceologiche del mercato (alimentari attrezzati, alimentari, non alimentare e produttori) .

9.4 Qualora al momento della spunta giornaliera non fosse presente alcun spuntista relativo alla graduatoria merceologica di appartenenza, si procederà con il seguente ordine di priorità:

-Alimentari attrezzati

-Alimentari

-Non alimentari

9.5 Le graduatorie sono sempre disponibili per la consultazione da parte degli operatori.

9.6 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

9.7 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 10 – Subingresso nel posteggio

- 10.1 Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento della cessione del posteggio del avente causa oltre che dell'autorizzazione.
- 10.2 Le modalità sono disciplinate dal D.G.R. n°. 32 – 2642 del 2 aprile 2001, Capo IV.

Articolo 11 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

- 11.1 La concessione di posteggio può essere oggetto di rinuncia da parte del titolare da effettuarsi con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Rivarolo C.se.
La rinuncia del posteggio comporta la revoca dell'autorizzazione.
- 11.2 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 comma 4 lett. b) del D.L.vo 114/98.
- 11.3 Nel caso di assenza per malattia l'operatore deve inoltrare all'ufficio competente la relativa certificazione medica. Tale certificazione può essere inoltrata entro e non oltre il termine concesso per la decadenza della concessione di posteggio.

Articolo 12 – Scambio di posteggio – Ampliamento di “minima entità” del posteggio

- 12.1 Lo scambio consensuale del posteggio fra operatori è consentito:
- ⇒ tra concessionari di posteggio presso lo stesso mercato e previa domanda, lo scambio consensuale dei posteggi stessi.
 - ⇒ Le domande, sono accoglibili solamente se non contrastanti con le disposizioni comunali riguardanti l'organizzazione dei mercati e con i settori merceologici collegati ai posti stessi e le relative dimensioni.
 - ⇒ Le domande, conformi in materia di imposta di bollo, devono essere redatte contestualmente dalle parti e contenere gli elementi identificativi dei richiedenti, delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica correlate, degli atti ai concessione dei posteggi.
- 12.2 Eventuali concessioni di ampliamento definiti di minima entità, ai sensi del titolo IV Capo I punto 2 lettera “d” della DGR n° 32 – 2642 del 2 aprile 2001, sono soggetti a Provvedimenti del Responsabile del Settore.
- 12.3 Le concessioni di ampliamento si intendono rilasciate in via temporanea e non daranno diritto all'acquisizione dell'area in via definitiva.
- 12.4 Le concessioni di ampliamento hanno validità annuale e si rinnovano automaticamente salvo disdette del beneficiario.
- 12.5 L'amministrazione si riserva il diritto di revoca della concessione di ampliamento per motivi di utilizzo di viabilità, o di ordine pubblico.

Articolo 13 – Indisponibilità di posteggio.

13.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, sarà concordata con l'Organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale, utilizzando aree alternative, oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 14 – Obblighi e divieti dei venditori.

14.1 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune, sentita la commissione di mercato.

14.2 Gli operatori commerciali devono tenere presso il posteggio, a disposizione delle persone autorizzate al controllo, l'originale dell'autorizzazione al commercio, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi comunali e gli altri permessi, registri o documenti inerenti per l'attività.

14.3 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

14.4 I commercianti che tengono in vendita prodotti usati o igienicamente trattati, devono garantire la corretta informazione al consumatore mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile.

14.5 Le tende di protezione dei banchi o altri dispositivi aventi tali finalità, non possono sporgere oltre 1,50 cm dalla verticale del limite di allineamento .

14.6 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani incustoditi, accendere fuochi liberi. E' vietata la pubblicità sonora di qualunque tipo e richiami ad alta voce.

14.7 Gli operatori commerciali non devono in alcun modo danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e in modo particolare il suolo.

14.8 I banchi, gli auto negozi e le attrezzature devono essere collocate negli spazi appositamente delimitati.

14.9 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

14.10 Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

14.11 Gli automezzi che accedono al mercato devono essere in funzione per il tempo strettamente necessario all'occupazione dei posteggi. Gli automezzi che hanno necessità di mantenere in funzione i motori, a veicolo fermo, per la sistemazione delle attrezzature, o altre manovre indispensabili per le caratteristiche dell'automezzo, devono adottare un dispositivo per lo scarico in altezza delle emissioni dei gas, ad una altezza non inferiore ai tre metri. È assolutamente vietato mantenere accesi i motori oltre il tempo strettamente indispensabile alle manovre di allestimento.

Articolo 15 - Sostituzione del soggetto autorizzato

15.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione anche da soggetti diversi dai dipendenti o coadiuvanti, solo in via eccezionale, e per casi di pronta necessità (es. ricoveri in ospedale ecc...), solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 16 – Modalità di rassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

16.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato saranno fissate adeguate modalità di rassegnazione dei posteggi.

Articolo 17 – Commissione di mercato.

17.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati è istituita una commissione consultiva composta da:

- Responsabile del Settore di Polizia Amministrativa - Presidente o suo sostituto
- Comandante del corpo di Polizia Municipale
- n° 3 rappresentanti degli operatori di mercato liberamente segnalati dagli stessi operatori (categoria alimentare/non alimentare, agricoltori), ai quali spetterà l'indizione della votazione e la nomina dei rappresentanti.

Alla riunione potrà partecipare il Sindaco e l'Assessore competente in materia.

17.2 La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previo ricevimento dei nominativi dei rappresentanti ai sensi del precedente comma 17.1, successivamente all'entrata in vigore del Regolamento e rimane in carica 3 anni.

17.3 La convocazione della Commissione dovrà avvenire – salvo casi di urgenza – almeno sette giorni prima della data di riunione. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la consegna brevi mano, raccomandata AR, fax, telegramma, e-mail.

17.4 Le riunioni delle Commissioni sono ritenute valide indipendentemente dal numero dei presenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 18 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.

- 18.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie così come indicato nel Piano di Riordino del commercio su aree pubbliche alla Delibera di C.C. n°. 35/2007.
- 18.2 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed anche mediante l'inoltro di un certificato in carta libera rilasciato ogni anno entro il 31 marzo dal Sindaco del Comune di residenza all'interessato che attesti:
- il tipo di coltivazione o allevamento prevalente realizzato dal produttore,
 - la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita,
- 18.3 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti, spunta e di sanzioni.
- 18.4 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

Articolo 19 – Subingresso nel posteggio.

- 19.1 E' consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.
- 19.2 Il subentrante deve inoltrare entro 4 mesi dal verificarsi dell'evento l'atto di presupposto o la relativa autocertificazione attestando il possesso dei requisiti di agricoltore.
- 19.3 Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso dei requisiti, può continuare nell'esercizio dell'attività in attesa della regolarizzazione relativa ai requisiti che deve avvenire entro un anno dall'evento.
- 19.4 Se il subingresso riguarda una società di persone, il legale rappresentante della società deve inoltrare entro 4 mesi dal verificarsi dell'evento l'atto di presupposto o la relativa autocertificazione attestando il possesso dei requisiti.

Articolo 20 – Decadenza della concessione di posteggio.

- 20.1 E' motivo di decadenza dalla concessione del posteggio la revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 e 4 del D.Lgs 114/98

Articolo 21 – Scambio di posteggio.

21.1 Lo scambio consensuale è ammesso in quanto compatibile. Lo scambio deve avvenire esclusivamente nell'area agricoltori e solo a parità di superficie occupata ed autorizzata.

Articolo 22 – Indisponibilità di posteggio.

22.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 23 – Assenze degli agricoltori.

23.1 Le assenze degli agricoltori - opportunamente comunicate - non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Disposizioni finali e transitorie.

- 24.1 Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino Consiglio comunale n. 35/2007.

- 2.4.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 25 – Le fiere (i mercati ultramensili) oggetto del Regolamento.

25.1 Le fiere di Rivarolo C.se sono: la Fiera di San Giacomo, la Fiera di San Michele, la Fiera di Natale e la Fiera di San Grato.

25.2 Per l'istituzione delle fiere indicate si rimanda alle disposizioni di cui alla delibera di G.C. n°. 35/2007.

25.3 Il Comune può istituire altre fiere che verranno disciplinate da apposito regolamento.

CAPO II

ELEMENTI DISTINTIVI DELLE FIERE

Articolo 26 – Ubicazione e giorno di effettuazione della fiera

26.1 la Fiera di San Giacomo si svolge con cadenza annuale il 1° Lunedì dopo l'ultima domenica di luglio di ogni anno.

26.2 la Fiera di San Grato si svolge con cadenza annuale la 1° Domenica di Settembre

26.3 La Fiera di San Michele, si svolge con cadenza annuale l'ultima Domenica di settembre di ogni anno.

26.4 La Fiera di Natale, si svolge con cadenza annuale le due domeniche antecedenti il Natale di ogni anno.

L'ubicazione esatta delle aree inerente per ogni singola Fiera verrà decisa dall'Amministrazione Comunale con atto di Giunta Comunale.

Articolo 27 – Orari delle fiere

Si conferma l'orario mercatale di cui all'art. 3. (Sezione I – Capo I)

Articolo 28 – Specializzazioni merceologiche

Alle Fiere possono partecipare oltre che gli operatori di commercio su area pubblica con titolo di tipologia A e/o B, anche :

- gli hobbisti

- gli espositori
- previo rilascio di autorizzazione temporanea secondo le procedure deliberate

CAPO III

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA FIERA

Articolo 29 – Criteri di definizione della graduatoria di assegnazione dei posteggi

29.1 Per l'assegnazione di un posteggio sull'area delle Fiere di Rivarolo Canavese si procede secondo la graduatoria comunale redatta sulla base del criterio del più alto numero di presenze registrate per la fiera cui si chiede di partecipare. A parità di presenze, vale l'anzianità rilevata dalla posizione al Registro delle imprese. In caso di ulteriore parità vale la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

29.2 La graduatoria definitiva di partecipazione sarà affissa all'albo comunale 30 giorni prima dello svolgimento della fiera.

29.3 I posteggi che risultassero non occupati dai rispettivi titolari entro le ore 7,30, saranno assegnati agli operatori che hanno inoltrato domanda di partecipazione e agli spuntisti.

Articolo 30 – Domande di partecipazione.

30.1 Le domande in bollo, per la partecipazione a una delle fiere di Rivarolo C .se dovranno essere spedite tramite raccomandata o inoltrate a mano all'Ufficio Polizia Amministrativa – per l'esame di competenza entro e non oltre 90 giorni dalla data di svolgimento della fiera.

30.2 Le domande devono essere compilate secondo le prescrizioni contenute nell'art. 2 del D.M. 248/93 ed esattamente:

- ⇒ generalità o ragione sociale del richiedente;
- ⇒ indirizzo del richiedente;
- ⇒ nazionalità del richiedente;
- ⇒ CCIAA data e numero di iscrizione nel registro imprese (allegare visura camerale);
- ⇒ specializzazioni merceologiche abilitate;
- ⇒ il settore della fiera prescelto;
- ⇒ estremi dell'autorizzazione utilizzata per la partecipazione

Articolo 31 – Esclusione dalle fiere

31.1 Sono motivo di esclusione dalla fiera il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla norma di settore e dal presente Regolamento.

Articolo 32 – Obblighi dei venditori

Si confermano gli obblighi di cui sopra all'art. 14 (Capo II)

Articolo 33 – Atti dannosi agli impianti della fiera

Si confermano le disposizioni di cui sotto all'art. 53

Articolo 34 – Utilizzazione dell'energia elettrica

Si confermano i divieti di cui sotto all'art . 54

Articolo 35 – Furti e incendi

L'Amministrazione comunale non risponde di furti e incendi che si verificano nel corso della fiera.

CAPO IV

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 36 – Tassa di occupazione del suolo pubblico

Si confermano i punti trattati sotto nell'art. 57 .

36.1 Per gli assegnatori dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'assegnazione del posteggio direttamente dal personale incaricato, il quale rilascia quietanza da apposito bollettario. Allo stesso tempo, quando tali operatori fanno esclusivo uso di corrente elettrica, acqua potabile o altri servizi disponibili nell'area di mercato, sono tenuti a corrispondere una quota forfettaria, quantificata ed adeguata annualmente con provvedimento del Responsabile del Settore.

CAPO V

VIGILANZA PER LE FIERE

Articolo 37 – Preposti alla vigilanza

37.1 Preposto alla vigilanza per le fiere è il Comando di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano della fiera
- garantire il rispetto delle norme igieniche
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento della fiera

CAPO VI

FORZA MAGGIORE

Articolo 38 – Causa di forza maggiore

38.1 Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune le fiere possono cambiare data o addirittura essere soppresse o ridotte in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità.

SEZIONE III: POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 39 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

39.1 I posteggi fuori mercato di Rivarolo e – da ora in poi denominati posteggi in aree alternative – vengono assegnati temporaneamente ed a carattere stagionale .

39.2 Il numero dei posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo le aree di svolgimento dell'attività di vendita, la superficie di ogni singolo posteggio, i settori merceologici oggetto di concessione – sono indicati – nella deliberazione del Consiglio Comunale intitolata “ Riordino del settore del commercio su aree pubbliche” delibera n. 35 del 24/4/2007 e successiva modifica delibera di C.C. N. 22 del 11/3/2008. .

39.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai posteggi in aree alternative, oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 40 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative

40.1 La vendita nei posteggi in aree alternative dovrà avvenire secondo le regole orarie ed in sintonia con quanto previsto al punto 3) del presente regolamento

40.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco.

40.3 E vietata la vendita nelle giornate in cui si svolgono i mercati settimanali del mercoledì e del sabato.

Articolo 41 – Dimensioni dei posteggi.

41.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate secondo la dimensione indicata nel dettaglio della relazione programmatica del Consiglio Comunale n. 35 del 24/4/2007, e successiva modifica delibera di C.C. N.22 del 11/3/2008.

41.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

41.3 Gli operatori commerciali devono lasciare pulita l'area occupata , i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori .

Articolo 42 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

42.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio in aree alternative, con assegnazione decennale è necessario essere in possesso di autorizzazione prevista del D.Lvo 114/98, mentre per ottenere la concessione di un posteggio in aree alternative temporanea è necessario essere in possesso dei requisiti soggetti previsti dalla normativa vigente.

42.2 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e la relativa concessione devono essere inoltrate per raccomandata all'ufficio di polizia amministrativa del Comune di Rivarolo per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere ad assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

Articolo 43– Subingresso nel posteggio in aree alternative.

43.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio, in aree alternative, e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

Articolo 44 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

44.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D. L.vo 114/98.

Articolo 45 – Scambio di posteggio in aree alternative.

45.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato, salva autorizzazione concessa dal Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa.

Articolo 46 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

46.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 47 – Aree alternative destinate ai produttori agricoli.

47.1 Non sono previste aree alternative espressamente destinate ai produttori agricoli.

SEZIONE IV: ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE

Art. 48 – Commercio ambulante itinerante

48.1 Si confermano le disposizioni di cui:

- Punto 7 delibera di C.C. n°. 35/2007
- Agli artt. 47 e 49 del Regolamento di Polizia Urbana e Annonaria (giusta delibera di C.C. n°. 46/2007).

48.2 È commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.L.vo 114/98.

48.3 Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato esclusivamente nell'ambito dell'area di Piazza Massoglia ed al di fuori delle giornate di svolgimento dei mercati settimanali del Mercoledì e del Sabato e per un numero massimo di n. 3 operatori giornalieri.

48.4 È vietato effettuare la vendita con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio Comunale, salvo specifica autorizzazione Comunale.

48.5 I commercianti che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante, devono cessare l'attività entro le ore 20,00.

48.6 È consentita la sosta fino a cinque ore negli spazi individuati dal Comune come zone di sosta prolungata.

48.7 Non necessitano di autorizzazione per la vendita gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica (esempio: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari come bracciali, magliette, ecc...) che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico. Sono comunque soggetti ai divieti e limitazioni impartite dal presente regolamento.

48.8 Nei giorni festivi in cui è vietato il commercio in sede fissa è parimenti vietato anche il commercio itinerante.

48.9 Gli operatori commerciali che sostano più di 4 ore sono soggetti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dal Comune con atto deliberativo

NON E' POSSIBILE SE NON NELLE ZONE DI SOSTA PROLUNGATA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 49 – Promozione dell’informazione e della tutela dei consumatori.

49.1 Cartelli e listini dei prezzi e descrizione dei prodotti.

Articolo 50 – Norme igienico – sanitarie per la vendita di prodotti alimentari.

50.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

50.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0, 60 cm. o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

50.3 L’altezza dei cumuli non può superare metri 1, 40 dal suolo.

50.4 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 51 – Divieti di vendita.

51.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

51.2 È vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti di cui all’art. 176 del regolamento TULRS, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti pericolosi.

51.3 Non possono essere venduti se non i prodotti contenuti nelle tabelle merceologiche del settore alimentare

51.4 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma

Articolo 52 - Vendita di animali destinati all’alimentazione.

52.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 53 – Atti dannosi agli impianti del mercato.

53.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo.

Articolo 54 – Utilizzo dell'energia elettrica.

54.1 È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Comune.

54.2 È proibito l'utilizzo di generatori di corrente su tutte le aree mercantili. Qualora dovessero sorgere particolari esigenze, il Comune potrà autorizzare temporaneamente in via del tutto provvisoria l'uso di tali apparecchi, prescrivendo le opportune disposizioni per evitare l'inquinamento acustico e quelli di scarico.

54.3 Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas, sia per riscaldamenti sia per cucina, senza la presentazione agli organi di vigilanza di autorizzazione rilasciata agli enti competenti. Dovrà essere, in ogni caso, esibita a semplice richiesta del personale di vigilanza, perizie, osservata di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'apparecchiatura alle vigenti norme.

Articolo 55 – Furti, danneggiamenti e incendi

55.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti, danneggiamenti, incendi che si dovessero verificare nel mercato e durante altre manifestazioni commerciali.

Articolo 56 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali. – Ferie.

56.1 È ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all'articolo 3.2 oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'articolo 3.2.

56.2 Non costituisce periodo d'assenza quello fissato dall'operatore per le proprie ferie. Il periodo prescelto va preventivamente comunicato per iscritto in carta semplice all'ufficio competente.

Articolo 57 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

57.1 Le concessioni aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa di smaltimento rifiuti, delle spese per la corrente elettrica, l'acqua potabile o altri servizi disponibili secondo le modalità prevista dal Comune.

57.2 Il Comune determina con atto di Giunta Comunale la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo rispettando le disposizioni legislative vigenti.

57.3 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio competente per materia.

57.4

Articolo 58 – Preposti alla vigilanza.

58.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- 1 - garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- 2 - assegnare i posti vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato
- 6 - sanzionare

SANZIONI

Articolo 59 – Sanzioni.

- 59.1 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 59.2 Secondo l'articolo 29 del D. L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, le violazioni le limitazioni, i divieti nonché le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.
- 59.4 Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente previste da leggi specifiche, saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.
- 59.5 L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 59.6 In applicazione al principio di cui all'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689, essendo la quota più favorevole rispetto al terzo del massimo previsto, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.
- 59.7 Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Segretario Generale della Città di Rivarolo Canavese scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo. Il Segretario Generale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Il pagamento è effettuato presso il Comando di Polizia Municipale di Rivarolo Canavese entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
- 59.8 Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per il territorio, entro il termine di trenta giorni dalla

notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

59.9 In caso di particolare gravità o di recidiva il Segretario generale può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.